

AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIO PER LE PROCEDURE DOVE È AMMESSA LA DIFESA IN PROPRIO

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse (art. 74 e 75 d.p.r. 115/2002). La disciplina del patrocinio si applica in quanto compatibile anche nella fase di esecuzione e vi rientrano anche ipotesi di assistenza tecnica, anche se sono eventuali (ad esempio : opposizione a sanzione amministrativa, volontaria giurisdizione etc). Non vi rientra al momento la negoziazione assistita in quanto attività stragiudiziale esplicantesi fuori dal processo sicchè il relativo compenso si pone a carico del cliente.

Il patrocinio a spese dello Stato dunque è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ad anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L'istituto, infatti, copre ogni evenienza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

Non è ammesso invece il patrocinio a spese dello stato per ottenere il termine di grazia in un procedimento di sfratto

APPROFONDIMENTO

Volontaria giurisdizione.

Secondo tre recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. II, sentenza 05/01/2018 nr. 164; Cassazione civile, sez. II, sentenze 14/12/2017, nr. 30069 e nr. 30070) il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per volontaria giurisdizione. Come si ricava dagli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore". Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L'istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

Attività stragiudiziale.

“L'attività professionale di natura stragiudiziale, che l'avvocato si trovi a svolgere nell'interesse del proprio

assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente. Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.”. (Cassazione civile, sez. un., 19/04/2013, n. 9529)

Nel senso che il patrocinio a spese dello Stato non può essere concesso per attività stragiudiziale anche il Tribunale di Torino con una sentenza (un po' risalente nel tempo) del 17/02/2006 che così motiva l'esclusione :

<“Il Patrocinio a spese dello Stato non può essere concesso per attività stragiudiziale, come si evince:

- dall'art. 74, comma 2°, D.P.R. n. 115/2002, che assicura il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente soltanto nel "processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione";
- dall'art. 75, D.P.R. n. 115/2002 che, dopo aver chiarito che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure comunque connesse, indica le altre ipotesi alle quali si applica la relativa disciplina, tra le quali non è ricompresa l'attività stragiudiziale;
- dall'art. 122 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, tra l'altro, "la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione";
- dall'art. 124 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale l'istanza è presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del "luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito">.

Non è ammesso il Patrocinio a spese dello Stato per ottenere il termine di grazia in un procedimento di sfratto.

Da notare che secondo il Tribunale di Padova, sez. II, 13/12/2006, deve essere revocata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato del conduttore di immobile ad uso abitativo che, chiesto ed ottenuto il termine per sanare la morosità ex art. 55 L.nr. 392/1978, poi non lo osserva.

Va, infine, ricordato che:

- il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato nel caso che l'azione giudiziaria sia temeraria, così la Corte d'Appello di Catania, sez. II, del 04/03/2009, che ha dettato la seguente massima: “La proposizione dell'azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. avviata molto tempo dopo il decorso dell'anno dalla legale privazione di disponibilità del bene è temeraria e giustifica, per lo meno sotto il profilo della colpa grave, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 136 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del soggetto interessato (nel caso di specie, uno straniero) esclude la possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al

giudice, anche se trattasi di regolamento di giurisdizione (Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 1009 del 20 Gennaio 2014).